

alla superiorità, dinanzi all'interesse nazionale, del Governo.

Può ben chiudersi questa discussione sopra un argomento che tanta importanza assume in un momento così delicato e così difficoltoso, coll'erigere a supremo moderatore dell'attuale vita economica italiana, e specificatamente di questa industria zolfifera, il Governo Nazionale Fascista, il quale al disopra di antagonismi, dissensi, unitarismi, concezioni o valutazioni differenti, secondo i differenti interessi, pronunzierà la sua parola definitiva. Noi attendiamo con fiducia, tale parola che varrà a stabilire norme le quali valorizzino, al massimo possibile, questa preziosa materia prima della nostra Italia, migliorando nel tempo stesso le condizioni dei suoi lavoratori e le sorti dell'economia nazionale. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

— **ASQUINI, Sottosegretario di Stato per le corporazioni.** Ringrazio la Giunta del Bilancio pel coscienzioso studio dei tre disegni di legge. Ringrazio in particolar modo il relatore onorevole Vassallo e i camerati onorevoli Fusco e Ducrot che hanno autorevolmente partecipato alla discussione. Il Governo terrà in massimo conto le sagaci osservazioni che sono state fatte.

Per quanto riguarda l'emendamento, è ovvio che il Governo non può avere nulla in contrario alla proposta che i poteri delegati siano aumentati anche per quanto riguarda il minerale di zolfo, restando bene inteso però che ciò non può pregiudicare nel merito la risoluzione della questione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Procediamo alla discussione degli articoli dei singoli disegni di legge:

Disegno di legge n. 1469:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 1499:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo

scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Disegno di legge n. 1525:

ARTICOLO UNICO.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare norme aventi carattere legislativo per disciplinare sia la produzione, sia il commercio dello zolfo grezzo e lavorato « e del minerale di zolfo » delle miniere del Regno, anche mediante la costituzione di uno speciale Ente nazionale dello zolfo.

Le norme saranno emanate con decreto Reale su proposta del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro della giustizia.

Nessuno chiedendo di parlare, anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

Ne ha facoltà.

JUNG, Ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale. (1561)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932-33.